GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1890 — ROMA — LUNEDÌ 7 LUGLIO — NUM. 158

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

SEDUTA PUBBLICA

Lunedì, 7 luglio 1890 alle 2 pomeridiane.

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Governo.

Il Presidente: D. FARINI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizioni *fatte nel personale dei Prefetti:*

Con Regio decreto del 28 maggio 1890:

La Mola comm. Antonio, consigliere delegato di 1ª classe incaricato di reggere la prefettura di Caltanissetta, nominato prefetto di 3ª classe (L. 9,000) della Provincia medesima.

Pennino comm. avv. Antonio, consigliere delegato, incaricato di reggere la prefettura di Siracusa, nominato prefetto di 3ª classe (L. 9,000) della provincia medesima.

Con R. decreto del 12 giugno 1890.

Guiccioli march. comm. Alessandro, nominato prefetto di 2ª classe (lire 10,000) e con altro regio decreto di pari data destinato alla prefettura della provincia di Firenze.

Reichlin barone comm. avv. Felice, prefetto di 2ª classe della provincia di Ravenna, destinato alla prefettura della provincia di Cagliari.

Sensales comm. Giuseppe, prefetto di 2ª classe della provincia di Pisa, destinato alla prefettura della provincia di Ravenna.

Pacces comm. Gaetano, prefetto di 2ª classe della provincia di Potenza, destinato alla prefettura della provincia di Pisa.

Celano comm. Emilio, consigliere delegato incaricato di reggere la prefettura di Rovigo, destinato alla prefettura della provincia di Potenza col medesimo incarico.

Dall'Oglio comm. Antonio, consigliere delegato di 1ª classe della prefettura della provincia di Modena, incaricato di reggere la prefettura della provincia di Rovigo.

Bondi comm. avv. Pietro, consigliere delegato di 2ª classe della prefettura della provincia di Firenze, incaricato di reggere la prefettura della provincia di Forlì.

ORDINE DELLA CORONA D' ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia;*

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri.

Con decreto dell'8 giugno 1890:

A cavaliere:

Mosono Giuseppe.

Con decreto del 12 giugno 1890:

A cavaliere:

Janitti Ernesto.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione:

Con decreto dell'8 giugno 1890:

A cavaliere:

Meloni-Satta Pietro, professore straordinario della R. Università di Cagliari, collocato a riposo.

Chiaradia Enrico, scultore.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Finanze:

Con decreto del 12 giugno 1890:

A commendatore:

Palumbo cav. Vincenzo, intendente di Finanza, collocato a riposo a sua domanda per anzianità di servizio.

LEGGI E DECRETI

Il Numero 6880 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le lettere non francate spedite da sott'ufficiali, caporali e soldati in servizio attivo alle rispettive famiglie sono sottoposte a carico dei destinatari ad una tassa, pari a quella che avrebbe dovuto essere pagata per la loro francatura.

Ad uguale trattamento sono sottoposte le lettere indirizzate dagli Uffici governativi, designati per decreto reale, ad altri Uffici coi quali non abbiano diritto di corrispondere con esenzione di tassa, a corpi morali od a privati.

Art. 2.

E' ammesso l'invio per posta di oggetti da recapitarsi per espresso, colle norme e nei limiti che saranno stabiliti dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Tali oggetti sono sottoposti ad una sopratassa di centesimi 25, a carico dei mittenti.

Art. 3.

E' ammesso pure l'invio di oggetti con assegno, purchè raccomandati od assicurati, alle condizioni di cui negli articoli 65 e 67 della legge postale (testo unico), in data del 20 giugno 1889.

Nel caso di smarrimento di oggetti semplicemente raccomandati sarà corrisposta, qualunque sia la dichiarazione di assegno, la sola indennità di cui nell'art. 39 della legge predetta.

Art. 4.

In ciascuno dei pieghi di carte manoscritte può essere acchiusa una lettera di accompagnamento, purchè semplice, aperta ed indirizzata allo stesso destinatario.

Art. 5.

La tassa fissa di raccomandazione delle corrispondenze indirizzate nel distretto dell'Ufficio di impostazione è ridotta a centesimi 5 pei pieghi di stampe, libri, ecc., di cui nell'art. 38 della legge postale (testo unico), ed a centesimi 10 per gli altri oggetti.

Art. 6.

La tassa di assicurazione delle corrispondenze e dei pacchi postali è ridotta a centesimi 10 ogni lire 200 di valore dichiarato o frazione di lire 200, fatta eccezione per quelle indirizzate nel distretto dell'ufficio di impostazione, per le quali tale tassa sarà di centesimi 5 ogni lire 200, come sopra.

Art. 7.

Il termine di cui nell'art. 44 della legge postale (testo unico) è ridotto ad un anno ed è pareggiato al medesimo quello di cui nell'art. 72.

Art. 8.

La tassa di francatura dei giornali quotidiani pubblicati nel Regno e spediti direttamente dalle amministrazioni o dagli editori, inclusi quelli che escono sei volte per settimana, è mantenuta nella misura di sei millesimi per esemplare non eccedente 50 grammi; comprese le fascie, aggiungendo altri sei millesimi ogni 50 grammi, o frazione di 50 grammi di maggior peso.

Il pagamento della tassa stessa deve essere eseguito anticipatamente, aprendosi appositi conti correnti fra gli uffici di posta incaricati di ricevere le spedizioni e gli editori o amministratori dei giornali.

Questi debbono essere consegnati agli uffici medesimi con dichiarazioni, che ne indichino le quantità.

Il riscontro delle quantità dichiarate è fatto dall'Amministrazione delle poste, con quei modi che creda più solleciti e precisi, e specialmente mediante pesatura, computando il numero totale delle copie contenute in ciascuna spedizione dal numero di una porzione di essa spedizione, riscontrato e pesato a parte.

Gli editori ed amministratori che avessero dichiarato quantità inferiori alle vere saranno passibili di ammende da lire 10 a lire 100, estensibili a lire 500 in caso di recidiva.

Art. 9.

La tassa di francatura dei rimanenti giornali, delle riviste, dei bullettini e di tutti gli altri periodici sottoposti alle disposizioni del capo VIII della legge sulla stampa in data del 26 marzo 1848, pubblicati ugualmente nel Regno e spediti direttamente dagli editori o dagli amministratori, è mantenuta nella misura di un centesimo per esemplare nei limiti di peso di cui nel precedente articolo 8, applicando tutte le altre disposizioni del detto articolo.

Art. 10.

Per essere ammessi a profittare della tassa di cui nei precedenti articoli 8 e 9, i giornali e gli altri periodici debbono essere consegnati alla posta ripartiti per linee e località, a seconda delle disposizioni che saranno emanate dall'Amministrazione, ed almeno quindici minuti prima della partenza delle corrispondenze per quelle date linee.

I giornali e gli altri periodici, pei quali non fosse stato ottemperato alle dette prescrizioni, possono essere ritenuti fino alla corsa successiva.

Art. 11.

Non sono ammesse al trattamento di cui nei precedenti articoli 8 e 9 spedizioni cumulative di più giornali o periodici, o di giornali o periodici con altre stampe; salvo le eccezioni che saranno indicate nel regolamento.

Quelle che fossero presentate non avranno corso.

Art. 12.

L'aggiunta nei giornali o periodici di qualsiasi scritto, tranne quelli di cui all'art. 32, lettera *G* (testo unico)

della legge postale 20 giugno 1889, è punita con ammenda da lire 5 a lire 50.

Art. 13.

Il trattamento dei giornali spediti di seconda mano è pareggiato a quello delle stampe non periodiche.

Art. 14.

La francatura delle stampe non periodiche, oltrechè mediante francobolli, può essere fatta anche mediante abbonamento, alle condizioni di cui negli articoli 30 e 32 della legge postale (testo unico) e negli articoli 8 (capoversi primo, secondo e terzo) e 10 della presente.

Art. 15.

I giornali, gli altri stampati ed i campioni di merci, francati come tali, che sieno invece passibili della tassa delle lettere, perchè contengano scritti non ammessi o per altre ragioni, non hanno corso, quando la rispettiva tassa sia per superare una lira, e debbono essere restituiti possibilmente ai mittenti, salvo sempre il disposto del precedente articolo 12.

Art. 16.

Le frazioni di cinque centesimi, che risultino dalla tassazione delle corrispondenze, sono elevate a cinque centesimi interi.

Art. 17.

Le disposizioni degli articoli 268 a 272 del Codice penale si applicano anche, ove si tratti di francobolli postali di Stati esteri, compresi nell'*Unione universale delle poste*.

Art. 18.

È abrogato l'art. 50 della legge postale (testo unico).

Art. 19.

È soppressa la tassa di duplicazione dei vaglia smarriti.

È ridotta a metà della normale la tassa di emissione dei vaglia pagabili nel distretto postale dell'ufficio traente; fatta eccezione per quelli a favore di militari, sottoposti alla tassa di centesimi 5.

Art. 20.

È data facoltà al Governo di autorizzare la cessione, per mezzo di girata, dei vaglia postali pagabili in uffici determinati.

Gli è data pure facoltà di mettere in vendita cartoline vaglia di somme fisse, non eccedenti L. 20, pagabili alle persone da essere designate dai rispettivi mittenti.

Questi potranno anche scrivervi brevi comunicazioni allo indirizzo dei destinatari medesimi.

Il valore delle cartoline-vaglia sarà aumentato delle seguenti tasse:

a) per quelle di valore non eccedente lire 5, cent. 10;
b) per quelle di valore da lire 5 a lire 10, cent. 15;
c) per quelle di valore da lire 10 a lire 15, cent. 20;
d) per quelle di valore da lire 15 a lire 20, cent. 25.

Art. 21.

La validità dei titoli postali di credito, di cui all'art. 59 della legge postale, (testo unico) è pareggiata a quella dei vaglia.

Art. 22.

La tassa di spedizione dei pacchi postali, di peso non eccedente tre chilogrammi, è elevata a 60 centesimi.

La tassa di spedizione dei pacchi da tre a cinque chilogrammi, che il Governo ha facoltà di ammettere, è mantenuta nella misura indicata nell'art. 75 della legge postale (testo unico).

Nelle dette tasse è compresa quella di recapito a domicilio, che sarà fatto a cura dell'Amministrazione postale.

È pure soppressa la tassa di rispedizione, di cui nell'articolo 70 della legge stessa.

Le tasse di spedizione, di assicurazione e di assegno sono ridotte a metà delle normali pei pacchi da essere distribuiti nel distretto dell'ufficio di impostazione.

Rimane inalterata la tassa attuale pei recipienti vuoti di ritorno.

Art. 23.

La penalità, di cui nel capoverso dell'articolo 74 della legge postale (testo unico) per la falsa od incompleta dichiarazione del contenuto di pacchi, è applicata soltanto nei casi di dolo o di spedizione di oggetti che possano danneggiare i rimanenti pacchi.

Nella penalità stessa è compresa quella per contravvenzioni alle leggi daziarie.

Art. 24.

Le prescrizioni dell'art. 42 della legge postale (testo unico) sono estese ai pacchi ordinari contenenti oggetti indicati nel terzo capoverso dell'art. 65 della legge stessa, nel senso che sono sottoposti alla doppia tassa di assicurazione, fermo il disposto del secondo periodo del detto capoverso.

Art. 25.

Le contravvenzioni alle leggi postali, punibili con semplici penalità pecuniarie, possono essere transatte, prima che sia intervenuta sentenza definitiva, mediante oblazioni, accettate dal Ministero delle poste e dei telegrafi, per somme non inferiori al minimo delle penalità stesse.

Art. 26.

Sono abrogate tutte le disposizioni del testo unico delle leggi postali, contrarie a quelle della presente.

Art. 27.

E' data facoltà al Governo del Re di coordinare la presente legge col detto testo unico e di pubblicarne un testo definitivo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 giugno 1890.

UMBERTO.

LACAVA.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero 6931 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge del 15 maggio 1890, n. 6853 (serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tabella *B*, approvata col Nostro decreto 10 luglio 1887, n. 4717 (serie 3ª), contenente il ruolo organico del personale del dazio consumo di Napoli per gli uffici interni ed esterni dipendenti dal direttore di Dogana, è sostituita, a contare dal 1° luglio 1890, l'altra qui unita, firmata d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per le Finanze.

Art. 2.

Con decreto ministeriale sarà fatta la designazione, classificazione e ripartizione del relativo personale negli uffici daziari suddetti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1890.

UMBERTO.

F. SEISMIT-DODA.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

TABELLA B

DAZIO CONSUMO DI NAPOLI

RUOLO organico del personale degli Uffici interni ed esterni dipendenti dal Direttore di Dogana.

GRADO	Classe	Num. dei posti	Stipendio Individuale	Stipendio Per classe
Ricevitori	1ª	4	3200	12800
	2ª	3	2700	8100
	3ª	3	2400	7200
	4ª	3	2000	6000
Cassieri	1ª	2	2400	4800
	2ª	2	2000	4000
Capi Commessi	1ª	5	3000	15000
	2ª	4	2600	10400
Commessi	1ª	52	2400	124800
	2ª	74	2000	148000
	3ª	76	1600	121600
Agenti subalterni	1ª	6	900	5400
	2ª	6	800	4800
	3ª	7	700	4900
Inservienti	unica	1	900	900
Visitatrici	unica	17	300	5100
Totale		265		484100
Indennità per spese d'ufficio				7000
				491100

Visto d'ordine di S. Maestà
Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze
SEISMIT-DODA.

Il Numero 6922 (Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 27 gennaio 1890 col quale fu provveduto all'aumento dei consiglieri provinciali assegnati alla provincia di Bergamo nonchè al riparto di essi per mandamenti;

Veduta la tabella di riparto annessa al suddetto Nostro decreto;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il regolamento per la sua esecuzione;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I cinque consiglieri assegnati complessivamente al primo e secondo mandamento di Bergamo, giusta la precitata tabella, sono ripartiti fra gli stessi due mandamenti, assegnandosene uno al primo, e gli altri quattro al secondo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero 6923 (Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Veduta la deliberazione in data 7 luglio 1889 del Consiglio provinciale di Milano, con la quale è stata classificata fra le provinciali di quella provincia la strada che da Saronno mena al confine comense, verso Rovellasca;

Ritenuto che la detta deliberazione, pubblicata in tutti i comuni della provincia di Milano, non ha dato occasione ad alcun reclamo;

Ritenuto che il Consiglio provinciale di Como ha parimenti deliberato di annoverare fra le provinciali la continuazione della predetta strada nel suo territorio fino alla provinciale di Vertemate, su di che si provvede con Nostro decreto di pari data;

Veduti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865 allegato *F*;

Udito l'avviso del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la classificazione della strada da Saronno al confine comense verso Rovellasca nell'elenco delle provinciali di Milano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1890.

UMBERTO.

G. FINALI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **6921** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 12 aprile 1889 colla quale il Consiglio provinciale di Milano stabilì di inscrivere nell'elenco delle provinciali il tratto di strada detta di Saronno, che dalla Pioda di Vertemate mette al confine milanese, passando per Rovellasca;

Visti gli atti dell'eseguita pubblicazione della deliberazione suddetta a termini di legge senza che sieno state presentate opposizioni;

Visto il voto 24 maggio 1890 del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge sulle Opere pubbliche;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il tratto di strada detta di Saronno, che dalla Pioda di Vertemate mette al confine milanese, passando per Rovellasca, è inscritto nell'elenco delle strade provinciali di Como.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1890.

UMBERTO.

G. FINALI.

Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.

Il Numero **6980** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto ministeriale:*

IL MINISTRO DELLE FINANZE

d'accordo col Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio

In virtù della facoltà derivante dall'art. 10 del regolamento per l'applicazione delle disposizioni di carattere igienico contenute nella legge sugli spiriti, approvato con R. decreto del 26 febbraio 1890, n. 6653 (serie 3ª);

DECRETA:

Articolo unico.

Sono delegati alla revisione dei saggi o delle analisi chimiche, agli effetti del regolamento per l'applicazione delle disposizioni di carattere igienico contenute nel testo unico delle leggi sugli spiriti 29 agosto 1889, n. 6358 (serie 3ª), gli istituti e laboratori chimici seguenti:

Per il Piemonte e la Liguria

la Stazione agraria di Torino e la Stazione enologica di Asti;

Per la Lombardia

il Laboratorio di chimica agraria della R. Scuola Superiore di Milano;

Per il Veneto

il Laboratorio di chimica agraria di Venezia, la Scuola enologica di Conegliano e la Stazione agraria di Udine;

Per l'Emilia

la Stazione agraria di Modena;

Per la Toscana

il Laboratorio di chimica agraria di Pisa;

Per l'Umbria e le Marche

il Laboratorio di chimica agraria di Pesaro;

Per il Lazio, gli Abruzzi e il Molise

la Stazione agraria di Roma;

Per la Campania, la Basilicata e la Calabria

il Laboratorio di chimica agraria della R. Scuola superiore di Portici e la Scuola enologica di Avellino;

Per le Puglie

il Laboratorio di chimica della R. Scuola di olivicoltura e di oleificio in Bari;

Per la Sicilia

la Sezione agraria di Palermo;

Per la Sardegna

la Stazione agraria di Roma.

Il presente decreto sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Roma, addì 21 maggio 1890.

F. SEISMIT-DODA.
LUIGI MICELI.

Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale del Ministero della Istruzione Pubblica:*

Con RR. decreti dell'8 giugno 1890.

Arena comm. dott. Gaetano, approvata la sua nomina a presidente della R. Accademia di medicina in Torino.

Bizzozzero comm. prof. Giulio, id. id. id. a vice-presidente id. id.

Mercial cav. Leopoldo, segretario economo del R. Istituto di Belle Arti di Firenze, collocato a riposo sulla sua domanda e per anzianità di servizio.

Massai Cesare, id. id. id. di Roma, nominato invece segretario economo dell'Istituto di Belle Arti di Firenze.

Novelli cav. Camillo, vice-segretario id. id ivi, promosso all'ufficio di segretario economo dell'Istituto di Belle Arti di Roma.

Costetti Enrico, economo del Convitto Nazionale di Reggio Calabria, nominato invece vice-segretario del predetto Istituto di Belle Arti di Roma.

Momo Cesare, nominato ispettore scolastico.

Con decreto ministeriale del 9 giugno 1890:

Mola cav. Giuseppe, provveditore agli studi in Belluno, trasferito a Siracusa.

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero delle Finanze:*

Con decreti in data dell'8 al 19 giugno 1890:

Rainieri Giacomo, magazziniere di vendita dei sali e dei tabacchi, collocato a riposo in seguito a sua domanda per anzianità di servizio, con effetto dal 1° luglio 1890.

Mazzetti Francesco, commissario alle visite di 1ª classe nelle dogane, id. id. id. id, id. id.

Migliaccio Giovanni, ufficiale alle scritture di 2ª classe id., id. id. id. per motivi di salute, id. dal 16 maggio 1890.

Dosi Pietro, id. id. id. di 1ª classe id., id. id. id. per età avanzata e per anzianità di servizio, id. dal 1° luglio 1890.

Postiglione dott. Magno, capo verificatore di 3ª classe nelle coltivazioni dei tabacchi, id. in aspettativa id. per motivi di famiglia per mesi quattro, a datare dal 4 aprile 1890.

Ferrarese cav. Pietro direttore, di 2ª classe nelle dogane, è collocato a riposo in seguito a sua domanda per motivi di salute, id. dal 1° luglio 1890;

Castagnino comm. Luigi, ispettore di intendenza, id. id. id. per anzianità di servizio, id. id.

Peratoner Francesco, ufficiale alle scritture di 3ª classe nelle dogane, id. id. per età avanzata, id. id.

Grugnetti Giovanni, ufficiale d'ordine di 1ª classe nel ministero delle finanze, id. id. id., id. id.

Corradi cav. Angelo, ispettore di 1ª classe nell'amministrazione delle imposte dirette e del catasto, id. id. id. per anzianità di servizio, id. id.

Sesti cav. Francesco, agente superiore di 2ª classe id. id. id. id. id., id. id.

Massa Stefano, ufficiale verificatore di 1ª classe nell'amministrazione del lotto id. id. id. per motivi di salute, id. id.

Mora Andrea, verificatore capo di 2ª classe id., in aspettativa per motivi di salute, collocato a riposo in seguito a sua domanda per gli stessi motivi, id. dal 1° giugno 1890;

Guarino Raffaele, ispettore demaniale di 2ª classe, id. id. id. id. id. id. id. id.

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione giudiziaria:*

Con decreto ministeriale del 30 giugno 1890:

Giorgetti Emilio, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Roma, è destinato temporaneamente all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale medesimo.

Con Regi decreti del 2 luglio 1890:

Russo cav. Biagio, consigliere della corte d'appello di Napoli, è collocato a riposo, a sua domanda nei termini dell'art. 1° lettera *A*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, dal 1° luglio 1890, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di presidente di sezione di corte d'appello.

Puccini cav. Vivenzio, presidente del tribunale civile e penale di Aquila, è nominato consigliere della corte d'appello di Cagliari, con l'annuo stipendio di lire 6,000.

Lojacono Alessandro, presidente del tribunale civile e penale di Mistretta, è collocato a riposo a sua domanda, nei termini dell'art. 1°, lettera *A*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, dal 16 luglio 1890, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di consigliere di corte d'appello.

Pcerio cav. Antonio, vice-presidente del tribunale civile e penale di Napoli, è collocato a riposo, a sua domanda, nei termini dell'art. 1°, lettera *B*, della legge 14 aprile 1864, n 1731, dal 1° luglio 1890, e gli è concesso il titolo e grado onorifico di presidente di tribunale.

Ballerini cav. Giuseppe, procuratore del Re, in aspettativa, per motivi di salute, a tutto il 19 giugno 1890, è collocato a riposo, a sua domanda, nei termini dell'art. 1°, lettera *B*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, dal 20 giugno 1890, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di sostituto procuratore generale di corte d'appello.

Desenzani Vincenzo, giudice del tribunale civile e penale di Busto Arsizio, è tramutato a Milano, a sua domanda.

Baldi Ettore, giudice del tribunale civile e penale di Firenze, applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali, è ivi incaricato della istruzione dei processi penali con l'annua indennità di lire 400.

Ortu Sanna Salvatore, giudice del tribunale civile e penale di Grosseto, applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali, è tramutato a Firenze, a sua domanda, continuando nella applicazione all'ufficio d'istruzione penale coll'annua indennità di lire 400.

Venturini Amilcare, giudice del Tribunale civile e penale di Siena coll'incarico dell'istruzione dei processi penali, è tramutato a Firenze, a sua domanda, senza il detto incarico, lasciandosi vacante il posto di Siena per l'aspettativa del giudice Fiecchi Augusto.

Fiecchi Augusto, giudice di Tribunale in aspettativa per motivi di salute a tutto giugno 1890, è richiamato in servizio dal 1° luglio 1890, presso il Tribunale civile e penale di Siena, con l'annuo stipendio di lire 3500.

Castro Alfio, giudice del Tribunale civile e penale di Catania, applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali, è dispensato, a sua domanda, dalla detta applicazione.

Corrias Giuseppe, sostituto procuratore del Re presso il Tribunale civile e penale di Cagliari, incaricato di reggere la Regia procura presso il Tribunale di Nuoro, è nominato procuratore del Re presso lo stesso Tribunale di Nuoro, con l'annuo stipendio di lire 4000.

De Rosa Domenico, sostituto procuratore del Re presso il Tribunale civile e penale di Viterbo, è collocato in aspettativa per motivi di salute per 4 mesi dal 1° luglio 1890 con l'assegno in ragione di annue lire 1750, lasciandosi per lui vacante un posto presso il Tribunale di Arezzo.

Moreni Leonardo, sostituto procuratore del Re presso il Tribunale civile e penale di Pordenone, è tramutato a Novara.

Castrone Eugenio, sostituto procuratore del Re presso il Tribunale civile e penale di Verona, è tramutato a Pordenone.

Bertola Edoardo, sostituto procuratore del Re presso il Tribunale civile e penale di Trapani, è tramutato a Verona.

Sansone Pasquale, sostituto procuratore del Re presso il Tribunale civile e penale di Palmi, è tramutato a Reggio di Calabria.

Gatti Francesco, pretore del mandamento di Carmagnola, e nominato giudice del Tribunale civile e penale di Mondovì, con l'annuo stipendio di lire 3000, ed è ivi incaricato della istruzione dei processi penali con l'annua indennità di lire 400.

Larussa Francesco, pretore del mandamento di Reggio Calabria, è nominato sostituto procuratore del Re presso il Tribunale civile e penale di Palmi, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Prato Carlo, aggiunto giudiziario presso il Tribunale civile e penale di Firenze, è tramutato ad Acqui.

Notaristefano Francesco, aggiunto giudiziario presso il Tribunale civile e penale di Acqui, è tramutato a Firenze.

Lanzara Roberto, vice pretore del mandamento di Santa Anastasia nominato uditore con decreto 26 maggio 1890, è dispensato dalle funzioni di vice pretore, ed è destinato alla avvocatura erariale in Napoli.

Maffei Giovanni Leonardo, vice pretore del mandamento di Succivo, nominato uditore con decreto 26 maggio 1890, è dispensato dalle funzioni di vice pretore ed è destinato alla Corte di appello di Napoli.

Tedesco Emidio, vice pretore del mandamento di Andretta, nominato uditore con decreto 26 maggio 1890, è dispensato dalle funzioni di vice pretore, ed è destinato alla Corte d'appello di Napoli.

Cicogna Pasquale, vice pretore del mandamento di Casoria, nominato uditore con decreto 26 maggio 1890, è dispensato dalle funzioni di vice pretore, ed è destinato al tribunale civile e penale di Napoli.

Iodice Antonio, vice pretore del mandamento di Ischia, nominato uditore con decreto 26 maggio 1890, è dispensato dalle funzioni di vice pretore, ed è destinato al tribunale civile e penale di Napoli.

Raimondi Cesare, vice pretore del 3° mandamento di Bologna, nominato uditore con decreto 26 maggio 1890, è dispensato dalle funzioni di vice pretore, ed è destinato alla procura generale presso la Corte d'appello di Bologna.

Di Gennaro Augusto, vice pretore del mandamento di Barra, nominato uditore con decreto 26 maggio 1890, è confermato nelle funzioni di vice pretore, ed è destinato alla pretura della sezione Chiaia in Napoli.

Rossi Annibale, vice pretore del mandamento di Mugnano di Napoli, nominato uditore con decreto 26 maggio 1890, è confermato nelle funzioni di vice pretore, ed è destinato alla pretura della sezione Chiaia in Napoli.

Licenziati Francesco Saverio, vice pretore del mandamento di Piano di Sorrento, nominato uditore con decreto 26 maggio 1890, e confermato nelle funzioni di vice pretore, ed è destinato alla pretura della sezione Mercato in Napoli.

Simonetti Francesco, vice pretore del mandamento di Calvano, nominato uditore con decreto 26 maggio 1890, è confermato nelle funzioni di vice pretore, ed è destinato alla pretura della sezione Avvocata in Napoli.

Azzariti Giovanni, vice pretore del mandamento di Calvano, nominato uditore con decreto 26 maggio 1890, è confermato nelle funzioni di vice pretore, ed è destinato alla pretura della sezione Montecalvario in Napoli.

Poletti Giampietro, vice pretore del mandamento di Imola, nominato uditore con decreto 26 maggio 1890, è confermato nelle attuali funzioni di vice pretore del mandamento stesso.

Gagliardi Michele Francesco, uditore, avente i requisiti di legge, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento sezione Porto in Napoli.

Cimmino Carmine, uditore, avente i requisiti di legge, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento sezione San Carlo all'Arena in Napoli.

Canzano Gaetano, uditore, avente i requisiti di legge è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento sezione San Ferdinando di Napoli.

Del Balzo Filippo, uditore, avente i requisiti di legge è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento sezione San Giuseppe in Napoli.

Cafaro Giuseppe, uditore, avente i requisiti di legge, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento sezione Stella in Napoli.

Balsamo Giuseppe Mario, uditore, avente i requisiti di legge, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento sezione Pendino in Napoli.

Crisci Arturo, uditore, avente i requisiti di legge è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore alla prima pretura urbana di Napoli.

Azzariti Francesco Saverio, uditore, avente i requisiti di legge, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento sezione San Giuseppe in Napoli.

Sessa Tommaso, uditore, avente i requisiti di legge, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Barile.

D'Agostino Vincenzo, uditore, avente i requisiti di legge, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Oriolo.

Cusani Giuseppe, vice pretore nel mandamento di Arce, nominato uditore con decreto 26 maggio 1890, è confermato nelle attuali funzioni di vice pretore, ed è destinato nel mandamento di Solopaca.

Fusco Francesco, vice pretore nel mandamento di Paduli, nominato uditore con decreto 26 maggio 1890, è confermato nelle attuali funzioni di vice pretore nel mandamento medesimo.

Colesanti Umberto, vice pretore nel mandamento di Benevento, nominato uditore con decreto 26 maggio 1890, è confermato nelle attuali funzioni di vice pretore nel mandamento medesimo.

Poma Giovanni, vice pretore nel mandomento di Sant'Antioco, nominato uditore con decreto 26 maggio 1890, è confermato nelle attuali funzioni di vice pretore nel mandamento medesimo.

Andreoni Antonio, vice pretore nel mandamento di Alghero, nominato uditore con decreto 26 maggio 1890, è confermato nelle attuali funzioni di vice pretore nel medesimo mandamento.

Del Vecchio Giovanni, vice pretore del 2° mandamento di Torre del Greco, nominato uditore con decreto 26 maggio 1890, è confermato nelle attuali funzioni di vice pretore, ed è destinato alla 2ª pretura urbana di Napoli.

BOLLETTINO N. 25

SULLO STATO SANITARIO DEL BESTIAME NEL REGNO D'ITALIA

dal dì 16 al 22 di giugno 1890

Regione I. — Piemonte.

Cuneo — Carbonchio: 7 bovini, a Cuneo, Benevagienna, Genola, Scarnafigi, con 5 morti.

Torino — Carbonchio sintomatico: 1, letale, a Vinovo.

Regione II. — Lombardia.

Pavia — Carbonchio essenziale: 1 bovino, morto, a Gambolò.

Brescia — Febbre aftosa: 16 bovini, in una stalla, a Coccaglio.

Cremona — Carbonchio sintomatico: 1, letale, a S. Daniele.

Tifo petecchiale dei suini: 1, letale, a Genivolta.

Regione III. — Veneto.

Vicenza — Carbonchio: 1, letale, a Bassano.

Udine — Carbonchio essenziale: 1, letale, a Meretto di Tomba.

Treviso — Carbonchio: 1 bovino, morto, a Montebelluna.

Affezione morvofarcinosa: 1, a Castelfranco (abbattuto).

Regione V. — Emilia.

Reggio — Carbonchio essenziale: 2, bovini, morti, a Gualtieri.

Modena — Tifo petecchiale dei suini: 3, letali, a Nonantola e Camposanto.

Ferrara — Carbonchio essenziale: 1 bovino, morto, a Copparo.

Detto sintomatico: 1 bovino, morto, a Ferrara.

Bologna — Tifo petecchiale dei suini: 3, eltali, a Sala.

Regione VI. — Marche ed Umbria.

Perugia — Pneumonite dei suini: 20, con 3 morti, a Montecastrilli.

Tifo petecchiale dei suini: 9, con 2 morti, a Pietralunga.

Carbonchio: 1 equino, morto, a Spoleto.

Zoppina delle capre: 20, in 8 mandre, a Poggio Bustone.

Regione VII. — Toscana.

Siena — Tifo petecchiale dei suini: 16, con 7 morti, a Murlo. Gli altri precedentemente denunziati a Siena, hanno avuto tutti esito letale.

Grosseto — Tifo dei suini: 6, con 5 morti, a Scansano.

Regione IX. — Meridionale Adriatica.

Lecce — Tifo petecchiale dei suini: 27, con 25 morti, a S. Donato.

Carbonchio: 69 ovini e 1 equino, con 14 morti, ad Acquarica

Rabbia: 1 equino, morto, a Lecce.

Regione X. — Meridionale Mediterranea.

Reggio — Carbonchio sintomatico: 7 bovini, a Roghudi.

Regione XI. — Sicilia.

Catania — Affezione morvofarcinosa: 1, a Riposto.

Roma, addì 4 luglio 1890.

Dal Ministero dell'Interno

Il Direttore della Sanità Pubblica

L. Pagliani.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

Il 3 corrente, in Forgaria, provincia di Udine, è stato aperto un uffizio telegrafico governativo al servizio pubblico, con orario limitato di giorno.

Roma, 4 luglio 1890.

Direzione Generale del Debito Pubblico

del Regno d'Italia

Si notifica che nel giorno di lunedì 21 luglio corrente e nei giorni successivi alle ore 9 antimeridiane si procederà in una delle sale di questa direzione generale (Palazzo del Ministero delle Finanze) con accesso al pubblico, alle seguenti operazioni relative alle obbligazioni create coi chirografi pontifici 18 aprile 1830 e 26 marzo 1831.

1. Alla ventesima sesta estrazione annuale delle obbligazioni da estinguersi mediante rimborso, cominciando dal 1° ottobre prossimo venturo.

2. Al bruciamento delle obbligazioni comprese in precedenti estrazioni e rimborsate dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1889.

Le obbligazioni da estrarsi sono in numero di 5557 sulle 91949 obbligazioni attualmente vigenti, e ripartitamente secondo le basi stabilite nelle leggi di creazione nel modo seguente.

N. 1596 sulle 24516 obbligazioni da lire 1000.

N. 957 sulle 15693 obbligazioni di lire 500

N. 3091 sulle 51740 obbligazioni da lire 100.

Le obbligazioni da abbruciarsi ascendono alla quantità di 4115.

Il risultato della estrazione sarà pubblicato con successiva notificazione, nella quale sarà pure indicato il montare delle obbligazioni abbruciate.

Roma, il 6 luglio 1890.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

R. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA

Avviso.

Gli esami d'abilitazione allo insegnamento secondario presso questa Università avranno principio il giorno 10 del p. v. novembre.

Le domande per l'ammissione ai detti esami debbono essere presentate a questo Rettorato, unitamente alle attestazioni richieste dal R. decreto 7 aprile 1889, n. 6095, prima del giorno dieci del mese di settembre prossimo.

Roma, 4 luglio 1890.

Il Rettore: V. CERRUTI.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 5 luglio 1890.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49, 6.

Barometro a mezzodì 758, 8

Umidità relativa a mezzodì 43

Vento a mezzodì . . . . . SW. debole.

Cielo a mezzodì . . . . . 1[4 coperto

Termometro centigrado { massimo 29°, 1, minimo 15°, 9,

5 luglio 1890.

Europa depressione Inghilterra, estendentesi Francia, pressione abbastanza elevata Portogallo, alquanto bassa altrove. Calais 747; Lisbona 766.

Italia 24 ore: barometro disceso dovunque, pioggia leggera Domodossola, tramontana fresca penisola salentina. Temperatura alquanto aumentata. Stamane cielo qua là nuvoloso, venti vari deboli. Barometro 760 basso Tirreno Sicilia; 758 Nord. Mare calmo.

Probabilità: venti deboli freschi terzo quadrante, cielo vario con qualche temporale Nord, sereno Sud.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 6 luglio 1890.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 758, 1

Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 53

Vento a mezzodì . . . . . SW. forte.

Cielo a mezzodì . . . . . 1[4 coperto.

Termometro centigrado { massimo = 29°, 1, minimo = 15°, 4,

6 luglio 1890.

In Europa depressione intorno alla Scandinavia estententesi all'alta Italia, pressione piuttosto elevata intorno al golfo di Guascogna. Copenaghen 741; Svizzera 759, valle padana 755. Corogna 767.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso; alcune pioggie; venti qua e là forti del quarto quadrante sull'Italia superiore; temperature alquanto aumentata

Stamani: cielo alquanto nuvoloso nord sereno altrove; maestro fresco in Sardegna, venti deboli a freschi spedialmente del terzo quadrante altrove; barometro a 755 mill. nella valle padana, a 759 in Sicilia.

Mare mosso o agitato lungo la costa dell'alto Tirreno.

Probabilità: venti freschi intorno al ponente cielo vario con temporali al Nord, sereno o caliginoso al sud; temperatura in aumento.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato 5 luglio 1890.

Presidenza del presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,25.

QUARTIERI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri.

PANTANO parla sul processo verbale. Non potè ieri cogliere alcune frasi del presidente del Consiglio, tra le quali quella che l'amministrazione del municipio di Catania era una vergogna.

Accusa questa tanto maggiore, quanto più alta è la posizione di chi la faceva.

Egli chiese quindi subito la luce sulle ragioni di essa, pronto ad unirvisi, se di quelle ragioni fosse rimasto convinto; ma poichè non furono esposte, e come membro di quella amministrazione e come deputato, considera l'accusa come calunnia. (Vivi rumori).

PRESIDENTE richiama all'ordine l'oratore per questa espressione

PANTANO ricorda i precedenti della sua interpellanza; e dichiara che non poteva aspettarsi quanto fu detto.

Le parole pronunciate ieri dal presidente del Consiglio furono offensive per lui e per l'amministrazione municipale di Catania.

PRESIDENTE esclude che vi fosse alcuna espressione offensiva verso l'onorevole Pantano.

PANTANO intende affermare che non solo si cerca chiudere il diritto d'interpellanza, ma si tenta di opporsi con minacce verso chi tenta esercitarlo.

Alle insinuazioni risponde col disprezzo. (Vivi rumori — Interruzioni).

PRESIDENTE non può che riprovare altamente queste parole, se si riferiscono a persone che fanno parte dell'assemblea. Del resto l'onorevole Pantano non ha interpretato esattamente le parole del presidente del Consiglio.

DI SAN GIULIANO parla per fatto personale. Ricorda che nel Consiglio comunale di Catania fu detto che alcuni dei precedenti amministratori avevano rasentato il Codice penale.

Egli che ha contribuito allo scioglimento dell'amministrazione comunale di Catania con la sua dimissione e col suo consiglio, non può neppur pensare che quelle espressioni si riferissero a lui.

CRISPI, presidente del Consiglio, crede che non si possa parlare sul processo verbale altro che per fare rettificazioni. Sul rimanente ha risposto il presidente della Camera

Quanto ieri disse si riferiva a persone, che meritavano quelle parole. Ha documenti; il paese gli crederà più che a qualunque altro. (Proteste all'Estrema Sinistra).

PANTANO parla per fatto personale. Si riferisce ancora a fatti del Consiglio comunale di Catania.

Crede che non si possa lasciare sotto accuse vaghe quella amministrazione.

(Il processo verbale è approvato).

Lettura di una proposta di legge del deputato Napodano.

QUARTIERI, segretario, legge.

« *Articolo unico:* Il disposto dell'art. 43, alinea 2, della legge 14 aprile 1861, n. 1731 è esteso ai segretari delle cessate direzioni dei dazi diretti delle provincie napoletane. — Napodano ».

Discussione del disegno di legge per modificazione alla tariffa consolare.

QUARTIERI, segretario, dà lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

GRIMALDI, presidente della Giunta, dichiara che la Giunta ritiene che questi provvedimenti siano temporanei; da mettersi poi in accordo con la legge generale.

RIZZO chiede schiarimenti sul vero carattere di questo disegno di legge; se cioè abbia scopo semplicemente fiscale o di provvedere a necessità di rappresentanza.

CRISPI, presidente del Consiglio, risponde che la legge ha in effetto scopo finanziario; ma intende anche provvedere all'oggetto di migliorare la rappresentanza, non potendosi ancora discutere la riforma dei consolati, con la quale la presente legge vien posta in accordo.

GRIMALDI, presidente della Giunta, e RIZZO ringraziano.

QUARTIERI, segretario, dà lettura della tabella unita all'articolo unico.

(È approvato l'articolo con la tabella unita).

Discussione del disegno di legge per riforma di disposizioni relative a pesi e misure.

QUARTIERI, segretario, dà lettura del disegno di legge.

ELLENA ritiene che nel sistema tributario si trovino i veri principii dello scioglimento della questione sociale.

Ora, in questa legge, quantunque di importanza secondaria, se ha da lodar la parte tecnica e amministrativa, non può trovar concordante a quei principii il sistema di gravami e di tasse che con questo stesso disegno di legge si verrebbe a stabilire, che oltrepassa il diritto che l'erario potrebbe richiedere per il servizio di verificazione.

L'aumento di tassa che si impone ai rivenditori al minuto si fonda sopra un criterio erroneo, quello della popolazione; mentre ognuno sa che nel Mezzogiorno vi hanno centri resi popolosi unicamente dalle classi rurali.

Esso poi riesce più grave per effetto della revisione biennale: com'è possibile che i piccoli rivenditori paghino in una sol volta dieci lire?

Esorta pertanto il Governo a ridurre la tassa per i rivenditori al minuto od almeno a ragguagliarla alla forza contributiva dei rivenditori medesimi.

Prega poi la Commissione di ritirare il suo ordine del giorno relativo al titolo dell'oro e dell'argento trattandosi di argomento estraneo al disegno di legge e troppo importante per essere risoluto incidentalmente.

CAMBRAY-DIGNY si associa all'onorevole Ellena nel chiedere che non si pregiudichi con un voto intempestivo una questione sì grave come è quella cui si riferisce l'ordine del giorno proposto dalla Commissione.

Quando si saranno completati gli studi già iniziati e raccolti così gli elementi per un maturo giudizio, il Parlamento potrà ritornare sull'argomento del marchio facoltativo od obbligatorio.

FLORENZANO non comprende le opposizioni dei preopinanti al platonico voto della Commissione; mentre fin dall'anno scorso, alle sue domande il ministro del commercio rispondeva col promettere la presentazione di un disegno di legge il quale rendesse obbligatorio il marchio sugli oggetti d'oro e d'argento.

Molto meno comprende che si adduca la immaturità del problema, mentre non vi ha materia altrettanto studiata e matura.

CAMBRAY-DIGNY, non parendogli corretto che la Camera faccia dei voti platonici, insiste nel pregare la Commissione di ritirare il suo ordine del giorno.

DINI, relatore, dichiara anzitutto che la Commissione non si è occupata per capriccio suo del commercio degli oggetti d'oro e d'argento, ma vi fu trascinata dalle deliberazioni degli Uffici.

In quanto poi alle osservazioni fatte dall'onorevole Ellena relativamente alla misura della tassa per alcune categorie di commercianti, nota che la Commissione, mentre ha elevata la tassa per i grossi commercianti, l'ha diminuita per i rivenditori al minuto dell'infima categoria, ed è disposta a ridurla per le altre categorie.

MICELI, ministro di agricoltura e commercio, è lieto che l'onorevole Ellena abbia approvato in massima un disegno di legge, il quale, nello stesso tempo che diminuirà le molestie per i contribuenti, procurerà all'erario sette od ottocento mila lire.

Si riserva poi di fare le sue dichiarazioni sulle varie classi della tassa quando si discuterà l'art. 10.

Ed infine dichiara che al riaprirsi della Camera, presenterà un disegno di legge inteso a garantire il titolo dell'oro e dell'argento e che allora si potrà discutere il grave argomento.

LUZZATTI spera che la Commissione vorrà ritirare il suo ordine del giorno per non pregiudicare in alcun modo la questione.

FLORENZANO, prendendo atto della rinnovata promessa del ministro, ritiene egli pure superfluo l'ordine del giorno.

GRIMALDI presenta la relazione della Commissione del bilancio sul disegno di legge per concorsi e sussidii ai danneggiati dalle inondazioni del 1889. (Bene!)

DINI, relatore, ritira l'ordine del giorno.

(Approvansi senza discussione i primi 9 articoli).

PRESIDENTE comunica una proposta dell'onorevole Ellena, sottoscritta anche dagli onorevoli Lucca, Cambray Digny, Romano Adelelmo, Luzzatti, Mattei, Paroncilli, Randaccio, Broccoli e Chiala diretta a ridurre alcune categorie delle tasse comprese nell'articolo 10 e precisamente la 3ª da lire 10 a lire 7; la 4ª da lire 7,50 a lire 5; la 5ª da lire 3 a lire 2,50; la 6ª da lire 4 a lire 3; la 7ª da lire 2 a lire 1,60; l'8ª da lire 1 a centesimi 80.

DINI, relatore, presenta il seguente emendamento da porsi tra il penultimo e l'ultimo capoverso dell'art. 10, sperando che l'onorevole Ellena, riconoscendo ch'esso corrisponde al suo concetto, ritirerà la sua proposta:

« Per i rivenditori ed esercenti al minuto delle categorie 3ª e 4ª, che sono esenti dalla tassa di ricchezza mobile in ordine all'art. 55 del testo unico della legge di ricchezza mobile, il diritto di verificazione sarà diminuito di un quinto ».

BRANCA prega la Camera di accogliere l'emendamento dell'onorevole Ellena; parendogli che l'emendamento della Commissione renda la tassa più vessatoria per il commercio al minuto.

Raccomanda poi che si mantenga il concetto di non colpire con la tassa chi adopera le misure non per ragione di commercio, ma come strumento di lavoro.

SEISMIT DODA, ministro delle finanze, non crede che possa sorgere dubbio sull'interpretazione della parola esercente e quindi conviene perfettamente nella distinzione indicata dall'onor. Branca.

ELLENA, per amore di concordia, ritirerà il suo emendamento a condizione che la diminuzione proposta dalla Commissione sia elevata ad un quarto e si estenda alle categorie 5ª, 6ª, 7ª e 8ª.

MICELI, ministro di agricoltura e commercio, consente che la riduzione sia portata al quarto; ma non che si estenda ad altre categorie oltre la terza e la quarta.

BRANCA, prende atto dell'esplicita dichiarazione del ministro delle finanze esprimendo poi il desiderio che la detrazione del quarto si faccia d'ufficio.

ELLENA accetta la proposta della Commissione, con la riduzione dal quinto al quarto.

IMBRIANI, a nome dell'estrema sinistra, si dichiara contrario a disposizioni che traggono seco gravi perturbazioni sociali e propone un emendamento perchè da questa tassa siano esonerati quei rivenditori ed esercenti al minuto che fanno uso delle sole misure di lunghezza.

SEISMIT-DODA, ministro delle finanze, dice che non può accettare le proposte dell'onor. Imbriani.

DINI, relatore, dimostra come già le categorie che comprendono i contribuenti più poveri siano stato abbastanza sgravate; non crede che le ragioni del bilancio consentano di accettare le proposte dell'onor. Imbriani.

Accettando la proposta dell'onorevole Imbriani l'erario perderebbe 158 mila lire l'anno, inoltre dovrebbe sempre rendere un servizio pubblico con la verifica delle misure e spenderebbe del danaro del quale non si potrebbe in alcun modo rivalere.

MICELI, ministro di agricoltura e commercio, dice che non si può accettare la proposta dell'onor. Imbriani, perchè l'erario non può in questo momento perdere un provento.

IMBRIANI crede che nell'abolire questa tassa ci sia anche il tornaconto dell'erario, perchè in cambio delle poche migliaia di lire che si ricavano da essa bisogna spendere molti danari per le diarie agli agenti ed inoltre bisogna spendere per mantenere in carcere i ricalcitranti. Tutto ciò senza contare il danno e le vessazioni che ne vengono a molte famiglie.

Dopo ciò spera che il ministro non si ostinerà nel respingere il suo emendamento.

FACHERIS divide in molte cose il parere dell'onorevole Imbriani. però non sa vedere le ragioni per le quali i merciai ambulanti debbano essere posti in una posizione privilegiata di fronte agli altri esercenti.

Bisogna inoltre che i detti merciai ambulanti siano controllati affinchè non defraudino il pubblico, sicché propone che sia sanzionata la proposta della Commissione.

IMBRIANI insiste nel suo emendamento e dichiara che egli non ha mai esagerato le sofferenze delle classi misere.

PRESIDENTE mette ai voti l'emendamento dell'onorevole Imbriani,

(Non è approvato).

Mette ai voti l'emendamento aggiuntivo della Commissione.

(E' approvato).

Mette ai voti l'articolo 10.

(E' approvato).

ROMANO ADELELMO combatte il 3° comma dell'articolo 11, che crede superfluo e lesivo del sacrosanto diritto individuale. La legge che si discute non è una legge fiscale, perciò devono prevalere principii generali del diritto secondo i quali nessuno è obbligato a denunciarsi al fisco.

Troverebbe molto opportuno che lo Stato rendesse gratuitamente il servizio della verifica dei pesi e delle misure.

Spera quindi che la Commissione ed il ministro accetteranno la soppressione del paragrafo 3°.

SEISMIT-DODA, ministro delle finanze, crede che la tesi sostenuta dall'onorevole Romano sia sbagliata. In tutte le imposte vige il principio che il contribuente deve fare egli stesso le dichiarazioni.

Ciò diventa anche più doveroso quando si tratta di una tassa, che mira a tutelare la fede pubblica.

ROMANO ADELELMO replica dicendo che la legge non ha indole fiscale, ha per scopo la garenzia della buona fede, quindi non si può imporre al contribuente che si denunzi da sè. Cita l'esempio delle legislazioni straniere favorevoli al suo asserto.

BENEDINI prega l'onorevole ministro perchè nella compilazione dei ruoli non si comprendano quegli esercenti per i quali ci è solo qualche probabilità che adoperino pesi e misure, che poi spesso nella realtà non usano.

MICELI, ministro di agricoltura e commercio, dice che terrà conto nella compilazione del regolamento delle raccomandazioni dell'onorevole Benedini.

ROMANO ADELELMO domanda sull'articolo la votazione per divisione.

PRESIDENTE mette ai voti la prima parte dell'articolo fino al comma 3°.

(E' approvato).

Mette quindi ai voti il comma 3° di cui l'onorevole Romano Adelelmo ha chiesto la soppressione.

(E' approvato ed è pure approvato l'articolo 11 nel suo complesso e sono pure approvati gli articoli 12 e 13).

ELLENA parla sull'articolo 14 domandando che dove sta la parola *multa* si sostituisca la parola *ammenda* e che inoltre si tolga una disposizione che è superflua perchè già contenuta nel Codice penale.

DINI, relatore, dice che la Commissione si era accorta dei difetti di redazione accennati dall'onorevole Ellena, quindi propone l'articolo così modificato:

Saranno puniti:

1° Con ammenda da lire 25 a 100 coloro che esporranno in vendita o introdurranno in commercio pesi, misure e strumenti per pesare e per misurare mancanti del bollo di prima verificazione; e coll'ammenda prevista dall'articolo 498 del Codice penale coloro che in un pubblico negozio terranno misure e pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge.

2° Con ammenda da lire 2 a 50 coloro che non adempiranno a quanto è prescritto dall'articolo 14 della legge 28 luglio 1861, n. 132 e quelli che abbiano omesso di domandare la iscrizione nello stato degli utenti a termini del paragrafo 3° dell'articolo 11 della presente legge e generalmente tutte le contravvenzioni alle leggi sui pesi e misure e relativi regolamenti per i quali non è inflitta una pena speciale.

3° Con l'ammenda di lire 20 i Notai ed altri ufficiali pubblici che siano incorsi in contravvenzione alle disposizioni degli articoli 8, 9 e 10 della legge 28 luglio 1861, n. 132, e con l'ammenda di lire 10 ogni altra persona che sia incorsa nella stessa contravvenzione,

« L'ammenda sarà devoluta per ogni atto pubblico o privata scrittura in cui si verifichi la contravvenzione.

« Rispetto ai libri o registri di commercio sarà inflitta una sola ammenda per tutte le contravvenzioni che saranno verificate ogni volta che si produrranno in giudizio.

« Le ammende cui fossero condannate le amministrazioni saranno dovute ad esse in rimborso dall'ufficio a cui la contravvenzione è imputabile.

« In caso di recidiva nella stessa contravvenzione le ammende fissate da questo articolo potranno estendersi fino al doppio. »

MICELI, ministro di agricoltura e commercio, accetta la nuova redazione dell'articolo proposto dalla Commissione.

LAGASI e DINI, relatore, dànno spiegazioni sul significato di un comma dell'articolo.

PRESIDENTE mette a voti l'articolo 14 così com'è stato modificato dalla Commissione.

(E' approvato ed è pure approvato l'art. 15).

SALARIS combatte l'articolo 16 che crede che tolga delle attribuzioni al Parlamento, non crede che il Consiglio di Stato possa modificare una virgola nella legislazione precedente senza che la modificazione sia stata già approvata dal Parlamento.

MICELI, ministro di agricoltura e commercio ammira l'energia con la quale l'onorevole Salaris difende le prerogative del Parlamento, però gli fa osservare che il Consiglio di Stato non farà che togliere dalle leggi antecedenti tutto quanto è incompatibile con questa legge, che il Parlamento sta facendo e che quindi è stato implicitamente dal Parlamento modificato.

SALARIS replica dimostrando che l'imperfetta dizione dell'articolo autorizza la supposizione che egli ha fatto che si vogliano ledere i diritti statutari.

IMBRIANI anch'egli osserva che spesso si fa abuso del diritto di regolamento in modo che i regolamenti qualche volta modificano la sostanza delle leggi.

PRESIDENTE rassicura l'onor. Imbriani dicendo che è impossibile che ciò avvenga.

DINI, relatore, dimostra come la dizione usata nell'art. 16 sia la più opportuna.

PRESIDENTE mette ai voti l'articolo 16.

(E' approvato ed è pure approvato l'articolo 17 ed ultimo).

PRESIDENTE dice che nella prossima seduta si farà la votazione su questo disegno di legge testè approvato per alzata e seduta.

Discussione del disegno di legge sulle opere stradali ed idrauliche.

PRESIDENTE dice che l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni di assegni per opere stradali ed idrauliche ».

QUARTIERI, segretario, dà lettura del disegno di legge.

LUGLI lamenta che siansi diminuiti i fondi per le opere idrauliche e dimostra l'utilità e l'urgenza che vi è perchè queste opere siano sollecitamente compite.

Lamenta pure i ritardi che avvengono nel rimborso dovuto alle provincie per lavori stradali, ritardi che son tutti a danno delle provincie più diligenti nell'eseguire i loro impegni.

COSTANTINI combatte il disegno di legge il quale crede che leda i diritti acquisiti colle leggi precedenti.

La massa dei residui sulla quale si fonda il Ministero per risparmiare alcuni stanziamenti dimostra quale sia stata l'inerzia e la lentezza dell'amministrazione.

Trova molto sconveniente che si sottraggano lire 200,000 dallo stanziamento per concorso dello Stato nella spesa per lavori stradali, che le provincie eseguiscono direttamente.

Usando questi mezzi si allevia alquanto il bilancio dello Stato, ma si aggravano straordinariamente quelli delle provincie.

Domanda delle formali categoriche dichiarazioni dal ministro, in maniera che egli prometta che quando una provincia avrà compiuto una strada, lo Stato non mancherà mai al suo dovere.

LAGASI domanda alla Commissione degli schiarimenti sui criteri e le notizie, che l'hanno determinata ad accettare la riduzione di lire 650,000 nello stanziamento destinato per le strade comunali obbligatorie. Consta all'oratore che vi sono dei comuni; i quali non hanno avuto il sussidio a cui hanno diritto per strade già finite e collaudate. Desidererebbe pure che il ministro dei lavori pubblici desse spiegazioni su questi argomenti.

FINALI, ministro dei lavori pubblici, risponde in primo luogo all'onorevole Lugli che le questioni riguardanti il canale sulla destra del Reno non sono ancora mature, appunto per i dispareri che vi sono fra i rappresentanti delle provincie di Ravenna e Bologna.

L'onorevole Costantini ha parlato della legge del 1868 sulle strade comunali obbligatorie e sulle strade di serie.

Gli fa osservare che la sollecitudine dei lavori tanto per le une che per le altre dipende in massima parte dagli enti locali, ammette però che da qualche tempo i comuni sono divenuti più solleciti.

Finalmente fa rilevare all'onorevole Lagasi come si abbiano tanti residui che l'amministrazione può assumere la responsabilità delle economie che ha proposto con la certezza che i vari lavori non saranno ritardati.

PRESIDENTE, essendo chiusa la discussione generale, mette ai voti gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati senza discussione).

PRESIDENTE dice che lunedì si voterà a scrutinio segreto anche su questo disegno di legge.

MEL domanda che sia posto all'ordine del giorno per lunedì anche il disegno di legge per i danneggiati nelle inondazioni del 1889.

GIOLITTI, ministro del tesoro, acconsente.

(Così resta stabilito).

Presentazione di domande d'interrogazione ed interpellanza.

PRESIDENTE dà comunicazione della seguente domanda d'interpellanza dell'onorevole Imbriani:

« Il sottoscritto muove interpellanza al ministro dei lavori pubblici circa la condotta delle autorità competenti nella costruzione della strada obbligatoria del comune di Casabuona di Catanzaro ».

Comunica pure la seguente interrogazione dell'onorevole Tortarolo.

« Chiedo interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici intorno alla tariffa unica ferroviaria adottata in via d'esperimento per gli scali del porto di Genova ».

FINALI, ministro dei lavori pubblici, accetta l'interpellanza e l'interrogazione e vi risponderà quando verrà il loro turno.

La seduta termina alle 7,20.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PARIGI, 5. — Venne pronunziata la sentenza nel processo contro i nichilisti russi.

Il tribunale condannò tutti gl'imputati a tre anni di carcere e a duecento franchi di ammenda, meno la signora Reinstein e la signorina Bromberg che furono assolte

Heckelmann Landesecn fu condannato in contumacia a cinque anni di carcere.

Non vi fu alcun incidente.

BERLINO, 6. — Dopo l'inaugurazione della X gara federale del tiro a segno, vi fu un banchetto di seimila persone. Parlarono applauditi il borgomastro, poi Diersch, presidente e rappresentante dei tiratori di Vienna, e indi il deputato italiano, Adamoli.

Questi, dopo avere salutato la Germania, legata all'Italia dalla comunanza di destini e dall'affetto dei due sovrani, ricordò le legioni romane che invasero la Germania e le orde tedesche che devastarono l'Italia.

Ma soggiunse che, ora il periodo delle vendette è chiuso da una salda amicizia, da una reciproca stima; ora lo stesso sentimento ispira voi a gridare: *Viva Re Umberto!* e noi a gridare: *Viva l'imperatore Guglielmo!*

Queste parole furono accolte con frenetici applausi, con acclamazioni all'Italia ed al Re Umberto e col suono della marcia reale italiana, mentre gl'italiani gridavano: *Viva la Germania! Viva l'imperatore Guglielmo!*

L'accoglienza fatta ai tiratori italiani fu eccezionalmente entusiastica.

VIENNA, 6. — Il *Fremdenblatt* dichiara che le misure prese relativamente alla importazione dei suini dalla Serbia non hanno carattere politico, e che neanco si tratta di esclusione assoluta dell'importazione dei suini dalla Serbia; ma soltanto di misure sanitarie contro l'importazione di suini malati.

ALESSANDRIA D'EGITTO, 6. — Il capitano Casati è partito, questa mattina sul *Balduino*, diretto a Messina e Napoli.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 5 luglio 1890.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore Nom.	Valore Vers.	PREZZI IN CONTANTI	Cor. M.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
Rendita 5 0/0 1ª grida	1 luglio 90	—	—	94,40 45 47 1/2	— —	94,67 1/2 72 1/2 75		— —	ex coup. L. 2,17
» 2ª »	—	—	—		94 43 3/4	94,82 1/2		— —	
detta 3 0/0 1ª grida	1 aprile 90	—	—		— —			— —	
» 2ª »	»	—	—		— —			61 —	
Cert. sul Tesoro Emissione 1860/64	»	—	—		— —			96 80	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—		— —			97 —	
Prestito R. Blount 5 0/0	»	—	—		— —			95 50	
» Rothschild	1 giug. 90	—	—		— —			98 50	
Obbl. munic. e Cred. Fondiario.									
Obbl. Municipio di Roma 5 0/0	1 luglio 90	500	500		— —			468 — 1	
» 4 0/0 1ª Emissione	1 ottobre 89	500	500		— —			440 —	
» 4 0/0 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Emissione	»	500	500		— —			430 —	
» Cred. Fond. Banco Santo Spirito	1 aprile 90	500	500		— —			4[illegible]9 —	
» » » Banca Nazionale 4 0/0	»	500	500		— —			483 —	
» » » » » 4 1/2 0/0	»	500	500		— —			499 50	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » » di Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate.									
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 90	500	500		— —			707 2	
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			571 3	
» » » certif. provv.	»	500	[illegible]		— —			— —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo, Mar. Trap. 1ª e 2ª Emis.	1 aprile 90	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 genn. 90	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse.									
Az. Banca Nazionale	1 genn. 90	1000	750		— —			18[illegible]0 —	
» » Romana	1 luglio 90	1000	1000		— —			1060 4	
» » Generale	»	500	[illegible]		— —			487 5	
» » di Roma	»	500	[illegible]		— —	635		— 6	
» » Tiberina	1 genn. 89	200	200		— —			76 —	
» » Industriale e Commerciale	1 aprile 90	500	[illegible]		— —			483 —	
» » » » certif. provv.	»	500	[illegible]		— —			475 —	
» Soc. di Credito Mobiliare Italiano	1 genn. 90	500	400		— —			615 —	
» » di Credito Meridionale	1 genn. 88	500	500		— —			160 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz stamp.	1 aprile 90	500	500		— —	[illegible]20 9[illegible]5		— —	
» » » cert. provv. Emiss. 1888	»	500	[illegible]		— —			— —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 90	500	500		— —			1070 — 7	
» Italiana per condotte d'acqua	1 luglio 90	500	[illegible]		— —			270 —	
» » Immobiliare	1 luglio 90	500	500		— —			[illegible]03 — 8	
» » dei Molini e Magazz. Generali	»	250	250		— —	2[illegible]5 244		— — 9	
» » Telefoni ed Applicaz. Elettriche	1 genn. 89	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	1 genn. 90	500	500		— —			175 —	
» » » » » cert. provv.	»	—	—		— —			— —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250		— —	153		— —	
» » Fondiaria Italiana	1 genn. 89	150	150		— —			36 »	
» » delle Min. e Fondita Antimonio	1 aprile 90	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 90	500	500		— —			266 10	
» » Metallurgica Italiana	»	500	500		— —			250 »	
» » della Piccola Borsa di Roma	»	250	250		— —			240 »	
» » del Caoutchouc		500	500		— —			190 —	
Azioni Società di Assicurazioni.									
Azioni Fondiarie Incendi	1 genn. 90	100	100		— —			90 —	
» » Vita	»	250	[illegible]		— —			220 —	
Obbligazioni diverse.									
Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89	1 luglio 90	500	500		— —			290 » 11	
» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)	»	1000	[illegible]		— —			— —	
» Soc. Immobiliare	1 aprile 90	500	500		— —			478 —	
» » » 4 0/0	»	250	250		— —			201 —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 90	500	500		— —			— —	
» » Strade Ferrate Meridionali	1 aprile 90	500	500		— —			— —	
» » Ferrovie Pontebba Alta-Italia	1 luglio 90	500	500		— —			— —	
» » » Sarde nuova Emiss. 3 0/0	1 aprile 90	500	500		— —			— —	
» » F. Palermo Mars. Trap. I.S. (oro)	»	300	300		— —			— —	
» » » » » » II.	1 luglio 90	300	300		— —			— —	
» » » Second. della Sardegna	»	300	300		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0/0	»	500	[illegible]		— —			— —	
Titoli a quotazione speciale.									
Rendita Austriaca 4 0/0	—	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 aprile 90	25	25		— —			— —	

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno 4 luglio 1890.

Consolidato 5 0/0 . . . . L. 94 330
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso . . . . » 92 210
Consolidato 3 0/0 nominale . . . . . » 59 375
Consolidato 3 0/0 senza cedola, nominale . . » 58 082

V. TROCCHI, *Presidente*.

1) Ex coup. L. 12,50 — 2) Ex coup. e div. L. 23,50 — 3) Id. L. 12,50 — 4) Ex coup. L. 25 — 5) Id. L. 6,25 — 6) Id. L. 6,25 — 7) Id. L. 12,50 — 8) Ex coup. e div. L. 20 — 9) Ex coup. L. 6,25 — 10) Ex acc. div. L. 15 — 11) Ex coup. L. 6,33.

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	100 15
	Parigi	Chèques	»	»	100 85
4	Londra	90 giorni	»	»	25 17
	»	Chèques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . 29 Luglio
Prezzi di compensazione . . . . . 29 »
Compensazione . . . . 30 »
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 6 0/0. Interessi sulle Anticipazioni.

Per il Sindaco: LATTES D. SALVADOR.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE GIUGNO 1890.

Rendita 5 0/0 . . . . 96 80
» 3 0/0 . . . . 61 —
Obbl. Beni Eccles. 5 0/0 — —
Prestito Rothschild 5 0/0 98 50
Obbl. Città di Roma 4 0/0 440 —
» Credito Fondiario Santo Spirito . . . 435 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale . 485 —
» Credito Fondiario Banca Naz. 4 1/2 0/0 500 —
Az. Ferr. Meridionali . . 730 —
» » Mediterranee . 580 —
» » » (certificati provv.) . 570 —
» Banca Nazionale . . . 1790 —
» » Romana . . . . 1020 —
» » Generale . . . 493 —

Az. Banca di Roma . . . . 655 —
» » Tiberina . . . . 75 —
» » Ind. e Comm. 488 —
» » » » (certif. provv.) 480 —
» » Provinciale . — —
» Soc. Cred. Mobiliare 625 —
» » » Meridion. 220 —
» » per Illum. a Gaz (stampigliate) . 950 —
» » certif. provvis. Emissione 1888. — —
» » Acqua Marcia 1170 —
» » per condotte di acqua . . . . . . 272 —
» » Generale per la Illuminazione . 210 —
» » Immobiliare . . 530 —

Az. Soc. Molini e Magazzini Generali . . . 270 —
» » Tramway Omnib. 155 —
» » Fondiar. Italiana 35 —
» » delle Miniere e Fond. Antimonio — —
» » Mater. Laterizi . 225 —
» » Navigazione Generale Italiana . 370 —
» » Metall Italiana 340 —
» della Piccola Borsa 245 —
» » Fondiar. Incendi 90 —
» » » Vita . . 235 —
» » Caoutchouc . . . 195 —
Obbl. Soc. Immobiliare 5 0/0 . . . . 478 —
» Soc. Immob. 4 0/0 201 —
» » Ferroviarie . . . 295 —

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.